



Via Bossi 2a  
6901 Lugano  
telefono 091/815 55 11  
fax 091/815 55 19

Repubblica e Cantone  
Ticino

Funzionario  
Incaricato

Ersilia Gianella

**Camera di protezione del Tribunale d'appello  
Ispettorato  
6901 Lugano**

telefono

Alla cortese attenzione di tutte le ARP

Incarto n.

Vs. riferimento

Lugano

22 febbraio 2021

## Raccomandazioni COPMA

Gentili ed egregi Presidenti  
Gentili signore  
Egregi signori

Le raccomandazioni del 3 aprile 2020 emesse dalla COPMA in materia di esercizio dei diritti di visita ai tempi del COVID-19 sono state aggiornate l'11 febbraio 2021. L'Ispettorato della Camera di protezione ha adattato anche la traduzione data la loro importanza pratica. Questa traduzione libera in italiano ha come solo scopo di facilitare la fruibilità dei documenti originali che sono reperibili in francese e tedesco sul [sito](#) della COPMA.

[Esercizio dei diritti di visita durante le misure prese dalla Confederazione per contrastare la diffusione del coronavirus](#)

[Raccomandazioni della COPMA del 3 aprile 2020 \(versione aggiornata all'11 febbraio 2021\)](#)

Numerosi genitori, autorità ed istituzioni s'interrogano sulle modalità di esercizio dei diritti di visita durante la pandemia di coronavirus. Con lo scopo di chiarificare le incertezze che sono venute a crearsi, la COPMA emette le seguenti raccomandazioni.

### Contesto

Particolari istruzioni d'igiene e di comportamento si applicano durante la pandemia di coronavirus<sup>1</sup> implicando una riduzione al minimo dei contatti sociali. L'Ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere

---

<sup>1</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html>

l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (stato all'8 febbraio 2021<sup>2</sup>) non vieta ad un minore di avere contatti con entrambi i suoi genitori. La sospensione generale dell'esercizio di tutti i diritti di visita sembra disproporzionata dato che le offerte di presa a carico del minore sono mantenute: Ogni fattispecie deve essere valutata singolarmente.

I genitori sono responsabili del rispetto delle direttive e raccomandazioni della Confederazione<sup>3</sup>. Essi devono decidere in ogni fattispecie implicando il minore come mantenere il contatto genitore-figlio durante la pandemia di coronavirus. In base al mandato a lui affidato, un eventuale curatore educativo può accompagnare i genitori a trovare soluzioni condivise, ma non ha il compito di emettere direttive. L'autorità regionale di protezione è chiamata ad intervenire unicamente se il contatto o l'assenza di contatto in un caso specifico rappresenta una minaccia concreta per il bene del minore. In questi casi, l'autorità di protezione può emettere direttive o regolamentare, limitare o sospendere il diritto all'esercizio delle relazioni personali.

### **Principi: il diritto di visita è mantenuto**

Fondamentalmente, la pandemia di coronavirus non modifica il diritto del minore ad una **relazione adeguata** con entrambi i genitori. È importante in periodi d'incertezza che il minore possa beneficiare di un sostegno affidabile e continuo con le figure di riferimento che sono suo padre e sua madre.

La limitazione degli incontri di più di 5 persone per le manifestazioni private<sup>4</sup> fissata dal legislatore federale non trova applicazione durante i contatti nel contesto dell'esercizio dei diritti di visita di minori, rispettivamente nel contesto di una custodia alternata; si tratta infatti dei diritti di minori e dei loro genitori volti a garantire il bene del minore. **La regola di 5 persone non si applica alla famiglia nucleare** (rapporto tra genitori e figli), neanche quando i genitori vivono in domicili separati. I contatti in seno alla famiglia nucleare sono possibili, anche se è superato il numero di 5 persone. Lo stesso debbasi dire delle famiglie ricomposte che, ad esempio, si riuniscono regolarmente durante il week-end e/o passano vacanze insieme riunendo allora più di 5 persone; possono ugualmente continuare a farlo<sup>5</sup>. In queste situazioni, una deroga alla regola secondo cui i partecipanti alle riunioni private non dovrebbero provenire da più di due nuclei famigliari diversi può essere fatta (trattasi di una raccomandazione da parte dell'UFSP, tradotta in certi cantoni, in un obbligo legale).

<sup>2</sup> <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it>

<sup>3</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html>

<sup>4</sup> Art. 6 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 situazione particolare

<sup>5</sup> Per la regola delle 5 persone vedasi: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html>

I minori devono potere mantenere un contatto con ogni genitore durante la pandemia di coronavirus. Regolamenti o decisioni giudiziarie sui diritti di visita esistenti continuano in principio a trovare applicazione, malgrado la pandemia di coronavirus.

Giocano un ruolo importante le seguenti domande per capire come organizzare al meglio le relazioni tra minore e genitori tenendo conto delle direttive della Confederazione: come il minore se reca dall'altro genitore? Come evitare al massimo contatti con altre persone che il genitore beneficiario del diritto di visita?

La **situazione particolare** impone ai genitori un'intensificazione degli scambi, comprensione vicendevole, particolare tolleranza e flessibilità.

### **Eccezioni: esercizio delle relazioni personali sotto forme alternative**

In principio, i diritti di visita devono essere esercitati in presenza dei protagonisti. Sarebbe inammissibile fare sistematicamente dipendere l'esercizio di un diritto di visita da un test negativo. Solo se il minore o il genitore beneficiario del diritto di visita è in isolamento o in quarantena<sup>6</sup> in ragione di un test positivo, di sintomi evidenti di coronavirus o perché costretto da un'autorità, **il contatto sarà garantito sotto altre forme**<sup>7</sup>. Devono in particolare entrare in considerazione contatti telefonici, epistolari o tramite media elettronici (e-mail, chat, whatsapp, SMS, social media ect.) o via videochiamate (skype, facetime, zoom, ect.). il diritto ad informazioni e schiarimenti dell'altro genitore non cambia. In questi casi, **la domanda non è di sapere se ma come il mantenere il contatto.**

Se un'altra persona con cui il genitore condivide l'abitazione è in auto-isolamento o quarantena, le visite non dovrebbero svolgersi all'intero di quell'abitazione (un alloggio in cui una persona si trova in isolamento o in quarantena non dovrebbe ricevere alcuna visita)<sup>8</sup>. Non è proibito incontrarsi all'infuori del focolare ma è sconsigliato e il contatto dovrebbe svolgersi tramite altri mezzi.

**La valutazione** di sintomi influenzali deve essere garantita da ogni persona adulta per sé stessa e non può essere effettuata dall'altro genitore. In caso di dubbio o di disaccordo, è fondamentale che i genitori ottengano una valutazione medica scritta.

Il minore deve essere implicato attivamente nel processo di decisione al fine di garantire una risposta ai suoi bisogni. Il minore deve ricevere una spiegazione chiara delle motivazioni per cui non può incontrare l'altro

<sup>6</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html>

<sup>7</sup> Naturalmente, tali modalità di comunicazione danno buone possibilità per mantenere il contatto tra il minore e i suoi nonni o altre persone di riferimento durante la pandemia di coronavirus.

<sup>8</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html>

genitore per il momento e sul fatto che esistono alternative alle relazioni in essere.

La possibilità di **recuperare diritti di visita** che non sono stati regolarmente esercitati non entra in principio in considerazione, poiché i contatti proseguono in modalità alternative.

**Rischi generali** – quali la possibilità di essere vittima di un'incidente stradale o di essere infettato malgrado le precauzioni prese – non giustificano di fare eccezioni alla regolamentazione definitiva.

### **Casi particolari:**

- Diritto di visita o vacanze con un carattere internazionale: se non è consentita la possibilità di varcare la frontiera<sup>9</sup>, i genitori devono cercare alternative alle relazioni personali implicando i minori.
- Nessun adattamento ufficiale della regolamentazione in essere: essendo le misure volte ad allentare il contagio di coronavirus temporanee, bisogna in principio rinunciare all'adattamento ufficiale della regolamentazione in essere relativa ai diritti di visita.
- Custodia condivisa/custodia alternata: la custodia condivisa non fa l'oggetto delle misure della Confederazione. Ciò che è suesposto in merito al diritto di visita si applica per analogia. Qualora uno dei genitori fosse malato o appartenesse ad una categoria a rischio, è necessario valutare se l'altro genitore può prendere il minore a carico in maniera più importante<sup>10</sup>.
- Diritto di visita per i minori in istituti: la gestione degli istituti di accoglienza e di cura rimane di responsabilità dei Cantoni<sup>11</sup>. I cantoni possono prevedere regolamentazioni in relazione ai diritti di visita di minori in istituti<sup>12</sup>. Eventuali restrizioni al diritto di visita devono essere discusse con ogni minore e i suoi genitori e possibilità alternative di esercizio delle relazioni personali devono essere cercate. In altri termini, un istituto può limitare il diritto di visita anche se ordinato dall'autorità di protezione (la protezione dei minori collocati e del personale dovendo avere la priorità).
- Regolamentazione del diritto di visita in punti d'incontro: i punti d'incontro sono delle istituzioni sociali che esulano dall'obbligo di chiusura e dovrebbero dunque essere mantenuti aperti<sup>13</sup>. Qualora non fosse il caso, i genitori devono valutare altre modalità di esercizio delle relazioni personali implicando il minore. I genitori hanno anche la possibilità di accordarsi su altre forme di accompagnamento.

<sup>9</sup> Ulteriori informazioni reperibili sul sito: <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/aktuell.html>

<sup>10</sup> Vedi art. 2 cpv. 1bis Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

<sup>11</sup> Vedi art. 2 Ordinanza COVID situazione particolare.

<sup>12</sup> <https://www.casadata.ch/it/covid-19.html>

<sup>13</sup> Art. 5f litt. b Ordinanza COVID-19 situazione particolare

- Mantenimento del minore: l'organizzazione delle possibilità di contatto deve essere valutata indipendentemente dell'obbligo di mantenimento del minore. L'obbligo di pagare contributi alimentari è mantenuto durante la pandemia di coronavirus. In ragione del carattere temporaneo delle misure, una modifica dell'obbligo di mantenimento è in principio esclusa.
- Lockdown: Qualora il Consiglio federale dovesse imporre un coprifuoco a livello nazionale, la situazione dovrebbe essere rivalutata.

Con i nostri migliori saluti.

L'ispettorato della Camera di protezione